



IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

dott.	Giovanni	D'Antoni	Presidente
dott.ssa	Gabriella	Giammona	Giudice
dott.	Giuseppe	Rini	Giudice rel. est.

sciogliendo la riserva assunta con provvedimento del 2 ottobre 2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo *ex artt.* 12, comma 2, L. 3/2012 iscritto al n. 4-2/2020 R.G., proposto

DA

Liberto Salvatore e Sturmman Alba, rappresentati e difesi dall'avv. Simona Rizzo (simonarizzo@pecavvpa.it) per procura allegata al reclamo

RECLAMANTE

AVVERSO

il decreto depositato dal giudice delegato in data 27 luglio 2021 in ordine alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti iscritta al n. 4/2020 R.G.

CON LA COSTITUZIONE DI

UniCredit s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Morabito (fabriziomorabito@pecavvpa.it) per procura allegata alla comparsa di costituzione

CONTROINTERESSATA



Con reclamo depositato il 6 agosto 2021 i coniugi Liberto Salvatore e Sturmman Alba hanno impugnato il decreto emesso in data 25-27 luglio (e



comunicato il successivo 28 luglio), con cui il giudice delegato ha dichiarato non omologabile la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento dagli stessi presentata, sulla scorta della carenza del requisito della fattibilità giuridica.

A seguito delle notifiche ritualmente eseguite dai reclamanti, è intervenuta la costituzione della controinteressata Unicredit s.p.a., che si è opposta al reclamo e ne ha chiesto il rigetto.

Preliminarmente, va rilevato che al presente procedimento risultano applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020.

E invero, l'art. 4-ter D.L. 137/2020, dopo aver stabilito che le modificazioni alla L. 3/2012 *“si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”* (comma 2), dispone che *“nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo”* (comma 3).

Da tale ultima previsione si ricava che, qualora l'udienza per l'omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o del piano del consumatore si sia tenuta prima del 25 dicembre 2020, le nuove disposizioni non possono trovare applicazione (verificandosi, in caso contrario, un'irrazionale asimmetria tra la normativa operante nella redazione della proposta di accordo o di piano del consumatore e la normativa operante nella verifica della conformità della proposta stessa alla legge). La novella legislativa è invece applicabile se - come nella



fattispecie – alla data della sua entrata in vigore l’udienza di omologa non sia ancora stata celebrata, essendo in tale ipotesi concessa al debitore la facoltà di chiedere la concessione di un termine per adeguare la proposta alle nuove norme.

Ciò posto, si osserva che il reclamo è fondato.

In primo luogo, va evidenziato che la motivazione del decreto impugnato muove dal presupposto – non fatto oggetto di contestazione dai reclamanti – per cui, in sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione di cui alla L. 3/2012, all’autorità giudiziaria compete una verifica della fattibilità giuridica (e, quindi, economica) del piano presentato dal debitore, che deve essere attestata dall’OCC a norma dell’art. 12, comma 1, e dell’art. 15, comma 6, L. cit. [cfr. provvedimento reclamato, pag. 6].

Partendo da una siffatta premessa, il giudice delegato, rilevati “*gli specifici profili giuridici emersi sia dalla relazione dell’OCC che dalle osservazioni di Unicredit s.p.a. con riferimento alla peculiarità del mutuo contratto dal sig. Liberto il 4/10/1990 in Not. Margherita Frosina di Monreale rep. n. 940, con l’allora Banco di Sicilia e con fondi regionali*” e sottolineata “*la incontestata sussistenza della specialità della disciplina normativa che assiste il rapporto di mutuo in questione – anche e soprattutto sotto il profilo delle conseguenze dell’inadempimento del mutuatario – vincolato a fondi regionali e regolato dalla legge regionale n. 15/1986 e dalla circolare assessoriale, prevede l’instaurazione di uno specifico procedimento amministrativo per ottenere eventuali agevolazioni e stralci sulla cui mancata attivazione preliminare da parte del mutuatario non v’è stata alcuna contestazione*”, ha osservato che “*a prescindere dall’aspetto propriamente legato agli esiti della votazione, sussistono concreti dubbi che proprio in relazione alla impossibilità giuridica, data appunto dalla sussistenza di una normativa regionale ad hoc, possano essere attivate procedure alternative, quali quella di cui alla legge n. 3/2012, per comporre o risolvere l’indebitamento del*



ricorrente derivante, in massima parte, dal predetto contratto di mutuo regionale e vincolato, rispetto alla quale in ogni caso deve essere valutata come assolutamente irrilevante una qualsiasi espressione di voto espressa o tacita da parte del creditore interessato (Regione Siciliana) posto che non può reputarsi questa la sede procedimentale legittimamente adita, dovendosi invero essere individuata in quella prevista dal procedimento amministrativo di cui alla disciplina speciale di riferimento sopra richiamata, come detto, incontestatamente non attivata dal mutuatario”, giungendo in tal modo ad una pronuncia di non omologabilità della proposta di accordo formulata dai ricorrenti, in quanto la stessa “si pone ab origine, non giuridicamente fattibile e non può essere legalmente data” [cfr. provvedimento cit., pag. 7-8].

Orbene, come rilevato in reclamo, l’impianto motivazionale appena esposto non può essere condiviso.

La sussistenza di una normativa speciale applicabile al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 4 ottobre 1990 (ovvero la L.Reg.Siciliana n. 15/1986), invero, non appare circostanza idonea a precludere agli odierni reclamanti l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Capo I della L. 3/2012.

Anzitutto, va osservato che una tale (prospettata) limitazione non trova fondamento nella lettera della L. 3/2012, che all’art. 7, comma, 2, lett. a), si limita a prevedere l’inammissibilità della proposta *“quando il debitore, anche consumatore [...] è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”*.

D’altra parte, il rilievo formulato da UniCredit s.p.a., secondo cui *“in particolare la specialità si rileva non dalla natura del titolo (mutuo fondiario), ma dalla provvista utilizzata (fondo di rotazione) pertanto è la natura pubblicistica del denaro concesso in prestito che impedisce di aderire alla proposta per come formulata e cioè “aggirando” lo speciale procedimento previsto dalla Legge per la concessione di stralci dilazioni ecc.”* [cfr. comparsa di costituzione nel procedimento di



reclamo, pag. 7], si rivela privo di consistenza, essendo assolutamente incontroverso che, all'interno di una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero di un piano del consumatore), possano essere ricompresi anche crediti di pertinenza di pubbliche amministrazioni (si pensi, *in primis*, ai crediti tributari).

Al riguardo è utile rammentare che il giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012 (limitatamente alle parole "*all'imposta sul valore aggiunto*"), nella parte in cui negava al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA, a pena di inammissibilità del relativo ricorso, ha – tra l'altro – affermato: "*[...] la possibilità di operare la falciatura, compensata dalla maggiore soddisfazione garantita rispetto alla alternativa liquidatoria, costituisce diretta espressione dei canoni di economicità ed efficienza ai quali deve conformarsi, ai sensi dell'art. 97 Cost., l'azione di esazione della PA. La possibilità di prospettare un pagamento anche parziale dell'obbligazione tributaria, pur se assistita da prelazione, a fronte della grave situazione debitoria del proponente, non adeguatamente supportata da un patrimonio tale da assicurare l'effettività della riscossione anche coattiva della relativa pretesa, garantisce il male minore, sia per il privato debitore, sia per l'amministrazione finanziaria: il primo, attraverso tale decurtazione, può evitare azioni liquidatorie complessive, se del caso anche protraendo l'attività economica sino a quel momento svolta, acquisendo anche il diritto alla esdebitazione; la seconda realizza il miglior risultato possibile alla luce delle condizioni patrimoniali e finanziarie del contribuente, evitando di far ricadere sulla comunità l'onere delle conseguenze finanziarie correlate ad una escussione fortemente posta in dubbio quanto alle effettive possibilità di recuperare il credito in termini più favorevoli rispetto al quantum proposto dal debitore*" (Corte Cost. n. 245/2019, in motivazione).

Come evidenziato nell'ordinanza di rimessione alla Consulta, "*[...] la previsione criticata, quando rende necessariamente inammissibile la proposta di*



accordo che non preveda il pagamento integrale dell'Iva, priva la Pubblica Amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta (al di là delle attestazioni di corredo e del primo vaglio giudiziale) è davvero in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari, o, addirittura superiore al ricavato ottenibile nell'alternativa liquidatoria, e dunque di determinarsi nel caso concreto al voto favorevole o contrario (con facoltà di successiva opposizione e reclamo). Ciò non assicura il principio costituzionale del buon andamento, perché preclude in radice alla P.A. di condursi secondo criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto, anche quando in realtà ciò sarebbe possibile consentendo ad un pagamento del credito Iva parziale, ma in termini più rapidi ed in misura non inferiore alle alternative meramente liquidatorie” (Trib. Udine, Sez. II, 14 maggio 2018, ord. nel proc. n. 1100/2018 R.G.V.G.)

Nel caso in esame, dunque, non può ritenersi configurabile, sulla scorta della summenzionata normativa regionale, un vincolo alla discrezionalità della p.a. nel disporre del credito scaturente dal mutuo ipotecario del 4 ottobre 1990.

Lo strumento a disposizione del creditore Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, laddove non avesse ritenuto di aderire allo stralcio e ai tempi di soddisfazione del proprio credito prospettati nella proposta di accordo ex L. 3/2012 formulata da Liberto Salvatore e Sturmman Alba, era quello di esprimere il proprio dissenso in ordine alla proposta medesima secondo le modalità previste dalla legge.

Ciò che, nella fattispecie, non si è verificato, avendo l'amministrazione regionale comunicato il proprio voto contrario in data 28 maggio 2021, ben oltre il termine stabilito dall'art. 11 L. cit.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo proposto dai coniugi Liberto-Sturmann deve essere accolto.



A questo punto, rileva il Collegio che sussistono tutti i presupposti di legge per l'omologazione dell'accordo oggetto del procedimento.

In primo luogo, quanto alla prova dello stato di sovraindebitamento dei proponenti, alla completezza della documentazione allegata al ricorso e alla ricorrenza dei requisiti previsti dall'artt. 7, 8 e 9 L. cit., possono essere richiamate le statuizioni del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 emesso in data 29-30 dicembre 2020.

Va inoltre segnalato il disposto di cui all'art. 7-bis, comma 1, L. cit. (introdotto dalla novella legislativa del 2020, ai sensi del quale *"i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*).

Ora, la proposta prevede, a fronte di un monte debitorio di € 149.445,33 (comprensivo della prededuzione), il pagamento ai creditori di complessivi € 82.950,15, ripartiti come da seguente tabella (nella quale deve leggersi "Regione Siciliana" in luogo di "Unicredit"):

Creditore	Tipologia credito	Passivo accertato al 30/09/20	Importo offerto in pagamento al 30/09/20	% piano	Falciidia
Prededucibile					
OCC	Compensi lordi	2.972,00	2.972,00	100%	-
Procuratore legale	Compensi lordi	2.900,00	2.900,00	100%	-
Totale crediti prededucibili		5.872,00	5.872,00	100%	-
Privilegio					
Unicredit	Mutuo ipotecario	102.192,13	70.512,57	69%	31.679,56
Comune di Villabate	Tributi locali	1.424,18	553,85	38,89%	870,33
Riscossione Sicilia spa	Debiti a ruolo	6.298,88	2.442,71	38,78%	3.856,17
Totale crediti privilegiati		109.915,19	73.509,13	66,88%	36.406,06
Chirografo					
Banco Bpm	Scoperto di conto corrente	2.996,08	299,61	10%	2.696,47
Compass spa	Credito al consumo	3.065,47	367,34	11,98%	2.698,13
Compass spa	Carta di credito revolving	4.083,81	408,38	10%	3.675,43
Italcredi spa	Credito contro cessione del quinto	22.261,66	2.368,58	10,64%	19.893,08
Sig. La Motta Giovanni	Prestito personale	1.251,12	125,11	10%	1.126,01
		-	-		-
Totale crediti chirografari		33.658,14	3.569,02	10,60%	30.089,12
Totale credito chirografari + privilegiati		143.573,33	77.078,15	53,69%	66.495,18
Totale passività		149.445,33	82.950,15	55,51%	66.495,18



I proponenti hanno previsto di soddisfare i creditori in un arco temporale di 8 anni e 7 mesi (103 rate mensili), destinando le prime 8 rate al pagamento dei crediti prededucibili e le successive 95 rate al pagamento degli altri creditori (privilegiati e chirografari), secondo le modalità di seguito riportate:

Creditore	Importo Offerto	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Rata Unica	Debito residuo (95 rate - dalla 9 alla 103)	Importo rata mensile	Numero rate piano
Prededuzione													
OCC	2.972,00	785,03	785,03	785,03	616,91						0,00		
Procuratore legale	2.900,00				168,12	785,03	785,03	785,03	376,79		0,00		
Totale crediti prededucibili	5.872,00	785,03	376,79		0,00	-	-						
Privilegio e degradati													
Unicredit	70.512,57									2.500	68.012,57	715,92	95
Comune di Villabate	553,85										553,85	5,83	95
Riscossione Sicilia spa	2.442,71										2.442,71	25,71	95
Totale crediti privilegiato	73.509,13	-	2.500	71.009,13	747,46								
Chirografo													
Banco Bpm	299,61										299,61	3,15	95
Compass spa	367,34										367,34	3,87	95
Compass spa	408,38										408,38	4,30	95
Italcredi spa	2.368,58										2.368,58	24,93	95
Sig.La Motta Giovanni	125,11										125,11	1,31	95
Totale crediti chirografario	3.569,02										3.569,02	37,56	
Totale importo offerto	82.950,15	785,03	376,79	2.500	74.578,15	785,02							

Sebbene la proposta preveda la suddivisione dei creditori in classi, detta suddivisione non ha alcuna influenza sul calcolo della maggioranza prevista dall'art. 11, comma 2, L. cit.

Risulta altresì rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 1, L. cit., giacché il professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Rosolino Causa, ha attestato che *"la prospettata ipotesi liquidatoria, pertanto, andrebbe in pregiudizio del creditore ipotecario il quale, parzialmente soddisfatto, continuerebbe a tentare recuperi forzosi nei confronti dei ricorrenti i quali, di contro, perdurerebbero, loro malgrado, a sottostare in uno stato di soggezione continuo"* [relazione particolareggiata del gestore della crisi datata 9 dicembre 2020, pag. 20].



Nella relazione *ex art. 12*, comma 1, L. cit. trasmessa dal gestore della crisi in data 12 marzo 2021, si dà atto che è stato manifestato il consenso - espresso o tacito - dei creditori rappresentanti il 79,68% dei crediti (risultando consenziente anche l'amministrazione regionale, alla luce della mancata tempestiva espressione di voto contrario) e che, pertanto, è stata superata la soglia minima del 60% prevista dal menzionato art. 11, comma 2.

Come prescritto dall'art. 12, comma 1, L. cit., la relazione sul voto e sul raggiungimento della predetta percentuale, con allegato il testo dell'accordo, è stata trasmessa a tutti i creditori, nessuno dei quali ha sollevato contestazioni nel prescritto termine di dieci giorni.

Il gestore della crisi ha quindi fornito l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano di accordo, rilevando in proposito: *"I ricorrenti in caso di omologa dell'accordo potranno disporre di un reddito disponibile al netto delle spese di euro 800,53 (euro 878,58 considerando i ratei di tredicesima) sufficiente per il pagamento della somma di Euro 785,03 da corrispondere per le rate del piano. Potrebbero disporre di una capacità di risparmio di circa Euro 15,50 mensili (Euro 93,55 mensili considerando i ratei di tredicesima) e, quindi, di circa Euro 2.005,69 (Euro 10.044,84 considerando i ratei di tredicesima) per tutto il periodo di durata della dilazione prevista dalla Proposta d'Accordo, considerando il maggior risparmio nel mese 8"* [relazione e attestazione trasmessa dal gestore della crisi in data 12 marzo 2021, pag. 5].

Deve pertanto ritenersi che, tenuto conto dell'ammontare della rata mensile e della capacità reddituale dei debitori, sussista - come correttamente argomentato dal professionista - una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano.

In conclusione, dato altresì atto che non risulta il compimento di atti in frode, l'accordo può essere omologato, demandando al gestore della crisi la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione



nonché la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso (art. 13, comma 2, L. cit.)

Tenuto conto della complessità delle questioni affrontate, si reputano sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nella formulazione risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

P.Q.M.

accoglie il reclamo proposto da Liberto Salvatore e Sturmman Alba avverso il decreto depositato dal giudice delegato in data 27 luglio 2021 in ordine alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti iscritta al n. 4/2020 R.G.;

per l'effetto,

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Liberto Salvatore e Sturmman Alba;

DISPONE

che il professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Rosolino Causa, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando eventuali irregolarità ai creditori e al giudice delegato, dott.ssa Alessia Giampietro;

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto, a cura del gestore della crisi, sul sito www.tribunale.palermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

DÀ ATTO

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2,



L. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

COMPENSA

integralmente tra le parti costituite le spese della presente fase di reclamo;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al gestore della crisi dott. Rosolino Causa e al giudice delegato.

Si comunichi.

Palermo, 15 novembre 2021

IL GIUDICE EST.
dott. Giuseppe Rini

IL PRESIDENTE
dott. Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Giuseppe Rini e dal Presidente dott. Giovanni D'Antoni in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

